



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO - LA MIA NUOVA SCUOLA DI MUSICA

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita l'Associazione culturale musicale, libera, apolitica e senza scopo di lucro denominata "LA MIA NUOVA SCUOLA DI MUSICA", regolata a norma del Libro I, Titolo II, cap. III, artt. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. L'Associazione ha sede in Arluno (MI), Via della Filanda, 7. Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali e succursali in tutto il territorio dello stato e all'estero.

ARTICOLO 2 FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha lo scopo di diffondere la musica, l'arte e la cultura in tutte le sue manifestazioni, stimolando le potenzialità creative di ciascuno al fine di formare artisti responsabili, sani e liberi di esprimersi.

In particolare:

- Propagandare e organizzare corsi per lo studio della musica, della danza, della recitazione, della pittura e dell'arte nelle sue più svariate manifestazioni, creando così un ambiente sano e creativo.
 - Sviluppare nuove proposte per ottenere che lo studio della musica e dell'arte siano usati come mezzo per educare i giovani.
 - Creare centri di aggregazione in cui i giovani possano stare insieme, conoscere amici, scambiare esperienze, in un ambiente sano e libero dalle droghe e da altre pratiche e comportamenti socialmente devianti.
 - Allargare gli orizzonti didattici, nel campo culturale e musicale, di educatori, insegnanti e operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale e artistica come un bene per la persona e un valore sociale.
 - Sviluppare la capacità di comunicare e di trasmettere idee con la musica, la danza, la recitazione, la pittura, e l'arte in generale.
 - Costituire punto di riferimento per quanti, svantaggiati e diversamente abili possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musica e delle arti espressive, un sollievo al proprio disagio.
- L'Associazione ha quindi lo scopo di promuovere e divulgare le attività di canto e di musica, utili al fine di favorire tutte quelle iniziative di tipo formativo atte a preparare singoli elementi. L'Associazione potrà organizzare manifestazioni corali e concerti in teatri, chiese e in qualsiasi luogo pubblico.

Inoltre l'Associazione si prefigge di:

- a) valorizzare sul piano culturale il canto corale nelle sue più svariate accezioni, di incentivarlo in tutti i settori, di qualificarlo sotto il profilo didattico riguardante le persone e gli strumenti;
- b) avviare i propri Associati verso ogni forma di spettacolo canoro, fornendo loro i mezzi e le informazioni necessarie all'avviamento amatoriale o professionale;
- c) promuovere e patrocinare iniziative culturali, di spettacolo o di eventi speciali di richiamo del pubblico finalizzati alla raccolta di fondi da destinarsi al raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dettati in materia;
- d) istituire e organizzare una Filarmonica di giovani artisti preparati ed impegnati in attività di concerti, saggi e manifestazioni, riproponendo la fedele testimonianza della tradizione musicale, popolare della Filarmonica, anche mediante l'apporto innovativo e l'interpretazione delle nuove generazioni.
- e) coordinare e incentivare le attività creative dei Direttori Artisti e le competenze dei Collaboratori tecnici per la preparazione di eventi nei quali i giovani possano partecipare attivamente a nuove, prestigiose e gratificanti esperienze artistiche
- f) promuovere e patrocinare seminari di canto, di comportamento scenico, seminari e corsi di dizione;
- g) organizzare mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni culturali, spettacoli, corsi di formazione e quant'altro possono permettere il raggiungimento dello scopo sociale, sia a livello nazionale che internazionale;
- h) partecipare a manifestazioni promosse da terzi con finalità analoghe al fine di divulgare il proprio operato e/o quello dei propri Associati nei diversi settori;
- i) farsi portavoce e collaborare con enti locali, pubbliche amministrazioni e soggetti terzi privati per farsi promotrice di iniziative speciali di richiamo finalizzate a suscitare interesse e sviluppo al canto e alla musica in genere.

L'Associazione intende tra le altre cose:

- a) cooperare con organizzazioni, enti ed associazioni che perseguono scopi analoghi;
 - b) fare donazioni ed opere di beneficenza ad altri Enti, Associazioni o Chiese allo scopo di portare benessere e sanità nel mondo;
 - c) fare in modo che gli Associati sviluppino la loro professionalità attraverso corsi di formazione finalizzati ad una crescita personale;
 - d) aiutare e sostenere gli Associati più meritevoli, rimborsando loro le spese di viaggio ed i costi di iscrizione ai corsi di musica, di arte o di crescita professionale, svolti in altre associazioni o in scuole di musica nazionali ed internazionali;
 - e) esaltare l'arte quale tramite elevato e prezioso per l'affermazione di valori estetici ed umani finalizzati all'arricchimento dell'animo umano;
- La divulgazione delle suddette attività avverrà tramite l'organizzazione di incontri e corsi tra gli Associati, in cui potranno essere attuate anche esercitazioni pratiche di alcune tecniche presentate.

ARTICOLO 3 NORMATIVA FISCALE

L'Associazione, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 460/97 e dall'art. 148 comma 8 del T.U.I.R. e al fine di beneficiare della normativa fiscale di favore, si impegna a rispettare le sotto indicate clausole:

- Il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- Una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- L'eleggibilità degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 2° comma, del Codice Civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- Il divieto di trasferimento della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e con divieto di rivalutazione della stessa.

ARTICOLO 4 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; eventuali fondi di riserva, costituiti con eccedenze di bilancio; erogazioni, donazioni, lasciti di diversa natura; qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative supplementari o straordinarie;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni volontarie;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività marginali, connesse agli scopi associativi;
- h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività associative;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi associativi;
- j) ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo;
- k) contributi straordinari volontari che sono soggettivi e nominativi a fondo perduto o restituibili senza interessi secondo le apposite delibere del Consiglio Direttivo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute. Il patrimonio non potrà essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita. L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione, non conserva alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.

ARTICOLO 5 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche. Il rendiconto contabile deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro e non oltre il 31 marzo. Il residuo attivo sarà devoluto come segue:

- 1) il 10% (dieci) al fondo di riserva;
- 2) il rimanente residuo attivo a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale e per nuovi impianti, ammortamenti delle attrezzature e per qualsiasi iniziativa rientrante tra gli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO 6 FONDO COMUNE

Le quote degli associati, dei contributi, le entrate e i beni acquistati con le attività sociali costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Il fondo comune può essere utilizzato solo per il compimento delle attività previste dallo Statuto. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dai soggetti che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 7 ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi e di tutte le età. I soggetti minorenni potranno iscriversi con il consenso di chi esercita la patria potestà, il quale potrà anche non aderire all'Associazione. È consentito effettuare il tesseramento all'Associazione durante tutto l'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- a) di voler partecipare alla vita associativa;
- b) di condividere gli scopi associativi;
- c) di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione;
- d) di rispettare i regolamenti interni.

ARTICOLO 8 DOMANDA DI AMMISSIONE

Per far parte dell'Associazione occorre avanzare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo su modulo prestampato debitamente firmato. Il Consiglio Direttivo si esprime nel termine compreso tra 1 (uno) e 30 (trenta) giorni dalla ricezione della domanda. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile. L'accettazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. A seguito dell'accoglimento della domanda il nuovo associato dovrà versare la quota associativa per l'anno corrente.

L'iscrizione dell'associato è valida per un anno con decorrenza dalla data di accettazione della domanda. Le quote associative sono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono trasmissibili.

ARTICOLO 9 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dall'Associazione stessa nel rispetto delle modalità predeterminate dal Consiglio Direttivo;
- partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi sociali dell'associazione (i membri del Consiglio Direttivo).

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto;
- osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- pagare la quota associativa;
- svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione

ARTICOLO 10 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:

- a) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- b) dimissioni volontarie;
- c) espulsione;
- d) decesso.

Le dimissioni da associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'associato dimissionario non può pretendere il rimborso dell'eventuale rateo della quota associativa già pagata.

Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- 2) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o commettano azioni ritenute disonorevoli per l'Associazione o che con la loro condotta costituiscano ostacolo al buon andamento della stessa. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. L'associato espulso può impugnare il provvedimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione avanti l'Assemblea degli Associati, la cui decisione è inappellabile.

ARTICOLO 11 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea degli Associati;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

ARTICOLO 12 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa e che alla data dell'avviso di convocazione risultino iscritti nel Libro degli Associati. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e di democraticità associativa, ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno presso la sede dell'Associazione o presso altra diversa sede indicata nell'avviso di convocazione. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorchè lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata con avviso scritto mediante affissione dell'avviso medesimo presso le sedi operative dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita con indicazione anche del luogo, data, ora in cui si terrà ed ordine del giorno da discutere, nonché luogo, data e ora della seconda convocazione.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati risultanti dal Libro degli Associati ed in regola con il versamento della quota associativa aventi diritto al voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, ovvero in assenza di entrambi dal consigliere più anziano. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono essere riportate nel Libro dei Verbali.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati più uno (50% + uno) aventi diritto a parteciparvi e delibera a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo lo stesso giorno anche un'ora dopo la prima purchè ne sia fatta chiara indicazione nell'avviso.

ARTICOLO 13 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha il compito di:

- a) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) approvare il rendiconto contabile;
- d) approvare stanziamenti per iniziative previste dall'art. 5 del presente statuto;
- e) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione;
- f) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- g) deliberare sullo scioglimento e sulla conseguente messa in liquidazione dell'Associazione, nonché sulle modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- h) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo dell'Associazione.

ARTICOLO 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea degli Associati designati tra tutti gli associati aventi diritto al voto. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti senza alcuna limitazione. Qualora, durante il triennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbe restati coloro che essi hanno sostituito. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, e stabilisce le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini. Il Presidente, Vicepresidente e il Segretario compongono la Presidenza.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 6 (sei) mesi, ogni qual volta risulti necessario per deliberare l'ammissione di nuovi Associati e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale e riportate nel Libro dei Verbali.

ARTICOLO 15 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) nominare il Presidente
- b) redigere i programmi di attività dell'Associazione previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) redigere i rendiconti contabili;
- e) individuare i progetti per l'impiego del residuo attivo da sottoporre all'Assemblea;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività dell'Associazione;
- g) redigere il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare circa l'ammissione e l'espulsione degli associati e adottare i provvedimenti disciplinari;
- i) Curare gli affari di ordine amministrativo, assumere personale dipendente e/o collaboratori, in qualsiasi forma, in conformità alle normative vigenti, stipulare contratti di lavoro e conferire mandati di consulenza;
- j) Aprire rapporti con istituti di credito, curare la parte finanziaria dell'Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;

ARTICOLO 16 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi. Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni del medesimo spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni spettate al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere eletto senza alcuna limitazione.

ARTICOLO 17 COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati
- e) Sviluppare ogni altra attività diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- f) Assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il residuo attivo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o avente scopi di pubblica utilità sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19 DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro. Le spese per la redazione, la costituzione e la registrazione del presente atto sono a carico dell'Associazione.

ASSOCIAZIONE LA MIA NUOVA SCUOLA DI MUSICA

Sede Sociale: Arluno (Mi) Via della Filanda, 7- 20010

Tel. 02-90.37.90.66 / Cell. 340-85.22.462 - CF/P.IVA: 03566210963

info@lamianuovascuoladimusica.it - www.lamianuovascuoladimusica.it